



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 59
del 20 FEB. 2007

OGGETTO: Presa d'atto Decreto del Presidente della Repubblica di annullamento straordinario ai sensi dell'art. 138 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 del comma 5 bis dell'art. 2 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione n. 2/2004. Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemila sette Il giorno Venerdì alle ore 13,40
del mese di Febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello Difesa
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott.ssa Maria Teresa Tumino	✓	
2) ing. Salvatore Brinch	✓	
3) dr. Giovanni Cosentini	✓	
4) dr. Rocco Bitetti	✓	
5) sig. Venerando Suizzo	✓	
6) dr. Giancarlo Migliorisi	✓	
7) geom. Francesco Barone	✓	
8) sig. Giovanni Occhipinti	✓	

Assiste il Segretario Generale dott. Joseph Nista

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 12080 /Sett. I del 20/02/2007

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

diari - fer - liuani

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
22 FEB. 2007 fino al 08 MAR. 2007 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

22 FEB. 2007

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliaghi Sergio)

Certificato di immediata esecutività della delibera

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

() Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

22 FEB. 2007 al 08 MAR. 2007

Ragusa, li

09 MAR. 2007

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22 FEB. 2007 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

22 FEB. 2007 senza opposizione.

Ragusa, li

09 MAR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

05 MAR. 2007

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 1°
ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI,
STATISTICA,RILEVAZIONI,
CENSIMENTI

Prot n. 12080 /Sett.1° del 20-02-07

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Presa d'atto Decreto del Presidente della Repubblica di annullamento straordinario ai sensi dell'art. 138 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 del comma 5 bis dell'art. 2 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione n° 2/2004. Proposta per il Consiglio Comunale.

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, Assistenza organi istituzionali, affari generali, statistica, rilevazioni, censimenti, propone l'adozione del presente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con nota n. 24852/Area II del 20 settembre 2006 è stato notificato il decreto del Presidente della Repubblica di annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del comma 5 bis dell'art. 2 dello Statuto del Comune di Ragusa che recitava "A tal fine consente anche ai cittadini stranieri di provenienza extra europea o apolidi residenti stabilmente nel territorio comunale di esercitare, nei termini consentiti dalla normativa, il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative";

considerato che tale provvedimento è stato notificato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne ha data pronta comunicazione all'intero Consiglio Comunale;

che la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto di dover prendere atto in maniera formale dell'annullamento dell'art. 5 bis del citato Statuto Comunale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Proporre al Consiglio Comunale la presa d'atto del Decreto del Presidente della Repubblica di annullamento straordinario ai sensi dell'art. 138 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 del comma 5 bis dell'art. 2 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16 gennaio 2004;
- 2) Incaricare il Settore competente di dare adeguata pubblicità a tale atto, pubblicando all'Albo Pretorio lo Statuto Comunale con l'annotazione dell'annullamento predetto;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 20.02.2007

Il Dirigente

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né' indirettamente, oneri finanziari, né' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

20.02.2007

Il Dirigente

Ragusa II,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa II,



Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Nota n. 24852/Area II del 20 settembre 2006 con allegato Decreto del Presidente della Repubblica.
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

16. set 2006
16 pag. C. C.
16 pag. 600
16 pag. 400
SIG. STA. 400
(87. F)
20/09/06

(Dett I)
(Sindaco) Sf. per le



CITTÀ DI RAGUSA
20 SET 2006
PROT. N° 58030
CAT. 1 CLAS. 1 FASC.

Prefettura di Ragusa

Ufficio territoriale del Governo

Area 2¹

R

Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

N.24852/Area II

Ragusa, 20 settembre 2006

RACCOMANDATA A MANO

AL COMUNE


RAGUSA

OGGETTO: Notifica del Decreto del Presidente della Repubblica di annullamento straordinario, ai sensi dell'art.138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 del comma 5 bis dell'articolo 2 dello statuto del Comune di Ragusa.

Ai fini della notifica al Sig. Sindaco del Comune di Ragusa, si trasmettono n.2 copie conformi all'originale del Decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 luglio 2006, con il quale è stato deciso l'annullamento straordinario di cui all'oggetto, unitamente a copia del parere n.1842/2006 espresso dal Consiglio di Stato, Sez.I, nell'adunanza del 24 maggio 2006, richiamato nelle premesse e parte integrante del cennato D.P.R..

Si resta in attesa della restituzione di una copia del decreto medesimo, nonché del predetto parere muniti entrambi della relata di eseguita notifica.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
VICEPREFETTO
(Cosentini)



Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 5-bis, dello statuto del Comune di Ragusa, introdotto dalla deliberazione consiliare n. 2 in data 16 gennaio 2004, che consente "anche ai cittadini stranieri di provenienza extraeuropea o apolidi residenti stabilmente nel territorio comunale di esercitare, nei termini consentiti dalla normativa, il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative";

Udito il parere n. 1842/06 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 24 maggio 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006; alla quale è stato invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno :

DECRETA :

E' disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, del comma 5-bis dell'articolo 2 dello statuto del Comune di Ragusa, introdotto dalla deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2004.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ROMA Addì 11 LUG. 2006

Dato a

Dato a

15

28

MINISTERI ISTITUZIONALE
Interno
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTE
AGG 51 UG. 2006
Reg. n.

CITTA' DI RAGUSA
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006 il giorno 20 del mese di Settembre
in Ragusa, io sottoscritto Messo
comunale di Ragusa certifico di avere notificato copia
del superiore atto al Sig. Siracusa Pro Tempore

nel suo dom. e res. in

Sicil ivi facendone consegna di

copia conforme a mani del dott. Scifo

Il messo notificatore
Scifo



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 24 Maggio 2006

N. Sezione 1842/06

L. Gianni

OGGETTO:

Ministero dell'Interno.

Richiesta di parere nel
procedimento avviato dal Governo
per l'annullamento straordinario,
ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, dello
Statuto de Comune di Ragusa,
come modificato dalla delibera
del Consiglio Comunale n. 2 del
16 gennaio 2004, nella parte in
cui estende anche ai cittadini
stranieri di provenienza
extraeuropea o apolidi residenti
stabilmente sul territorio
nazionale di esercitare, nei
termini consentiti dalla normativa,
il diritto di elettorato attivo e
passivo alle elezioni
amministrative

Vista la relazione del Ministero
dell'Interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, Direzione
centrale per le autonomie, trasmessa
con nota n.15900/475/1 bis/L.142/5.3, in data 13 aprile 2006, con la quale è
chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in
oggetto;

Avv. Gianni
Gianni

CITTA' DI BAGUSA
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006 il giorno 20 del mese di Settembre
in Bagusa, io sottoscritto Messo
comunale di Bagusa certifico di avere notificato copia
del superiore atto al Sig. Sindaco Pro Tempore
nel suo dom. e res. in
Bruschi ivi facendone consegna di
copia conforme a mani al Dott. Scifo
Carlo Francesco
LE MESSO NOTIFICATORE

VISTA la relazione integrativa p. n. in data 15 maggio 2006 con la quale l'Amministrazione rende noto che è stata data comunicazione al Comune di Ragusa dell'avvio del procedimento in oggetto, e che nei termini assegnati per eventuali osservazioni e documenti, detto Comune non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Giorgio Musio;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;

PREMESSO:

Il Ministro dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, intendendo proporre l'annullamento straordinario degli art. 2, comma 5 bis dello Statuto del Comune di Ragusa, come modificato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2004, nella parte in cui è volta a consentire "anche ai cittadini stranieri di provenienza extraeuropea o apolidi residenti stabilmente nel territorio comunale di esercitare, nei termini consentiti dalla normativa il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative".

L'Amministrazione riferente, che sostiene l'illegittimità della citata modifica statutaria richiamandosi ai precedenti pareri resi dal Consiglio di Stato nella materia (Sez. I, 16 marzo 2005, Sez. I e II, 6 luglio 2005, n. 11074/2004), ha inviato la relazione al Comune di Ragusa assegnando 15 giorni, decorrenti dalla ricezione, per la presentazione di osservazioni e documenti.

Detto Ente ha ritenuto di non dovere fare pervenire osservazioni o documentazione al riguardo.

CONSIDERATO:

La Sezione ritiene innanzitutto ricordare che l'istituto dell'annullamento straordinario da parte del Governo, previsto dall'articolo 138 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stato ritenuto

R.C.M.

60mm

compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo titolo V della Costituzione, nei limiti indicati nei pareri del 16 marzo 2005 n. 9771/2004 e del 23 febbraio 2005 n. 12068.

È stato rilevato nei predetti pareri che, prima della riforma, la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto la conformità della norma alla Costituzione, ravvisando nel potere governativo di annullamento uno strumento di tutela dell'ordinamento unitario della pubblica amministrazione (Corte Cost. 13 gennaio 1966 n. 4; 13 luglio 1963, n. 123; 10 dicembre 1960, n. 73 e n. 74; 5 maggio 1958, n. 23; 26 gennaio 1957, n. 24).

Tale orientamento deve essere considerato tuttora valido in relazione all'art. 128 Cost.), anche dopo la nuova definizione dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni come "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione" (art. 114). E la garanzia costituzionale dell'autonomia richiede che l'istituto dell'annullamento straordinario trovi anch'esso fondamento nella Costituzione (Corte Cost 21 aprile 1989, n. 229).

A tal fine non è, però, necessaria una espressa previsione costituzionale, perchè la fonte legittimante può essere implicita nelle norme o nei principi costituzionali, dovendo l'autonomia degli enti locali, anche se costituzionalmente garantita, armonizzarsi "con i precetti e i principi tutti ricavabili dalla Costituzione" (da ultimo, Corte Cost. 2 dicembre 2004 n. 372; 13 gennaio 2004, n. 2).

La Corte Costituzionale ha, invero, riconosciuto conformi alla Costituzione, nella quale a quele non compariva nessuna disposizione esplicita in tal senso, norme che attribuivano ad organi statali poteri di ingerenza nei confronti delle Regioni, già definite dal previgente art. 115

R. C. 2

Gianni

Cost. come "enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" (fra le altre, Corte Cost. 14 dicembre 1998, n. 408).

Tanto premesso, la permanenza di un ambito di applicazione del citato art. 138, dopo la riforma del Titolo V emerge dall'art. 117, comma 2 della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato determinate materie, all'evidente fine di assicurare, nei settori ad esse corrispondenti, l'unitarietà e la coerenza dell'ordinamento giuridico.

La riserva di legge statale, estesa alla potestà regolamentare in virtù del parallelismo sancito dal successivo sesto comma, rende palese che le materie numerate dell'art. 117 si collocano di là della sfera dell'autonomia riconosciuta ai comuni, alle province ed alle Regioni, sicché nulla si oppone a che, nei settori corrispondenti a quelle stesse materie, lo Stato eserciti l'annullamento straordinario volto a tutelare l'unitarietà dell'ordinamento.

In altri termini, può convenirsi che la definizione dell'intervento attraverso una clausola di contenuto indeterminato, qual'è quella contenuta nel citato art. 138, presenta profili di incompatibilità con la riforma, poiché l'indeterminatezza del presupposto farebbe dell'annullamento straordinario uno strumento caratterizzato da così ampia discrezionalità da risultare lesivo dell'autonomia ed enti locali avente fondamento nella Costituzione.

L'indeterminatezza viene meno se l'istituto è ricondotto nei margini di operatività (cfr. Corte Cost. n. 229/1989) che assicurano, da un lato, la salvaguardia delle prerogative degli enti locali costituzionalmente garantite, e, dall'altro, il suo collegamento ad interessi e valori costituzionalmente tutelati, fra i quali l'unitarietà dell'ordinamento

OBmm

giuridico, la cui cura compete, in via prioritaria, allo Stato.

Né può essere sotaciuto che, se l'art. 120, comma 2 Cost. riconosce allo Stato, e per esso al Governo, il potere di ingerirsi in modo diretto, anche se in via surrogatoria e temporanea, all'interno di aree rientranti nella sfera di autonomia coperta da garanzia costituzionale, a tutela degli interessi e dei valori indicati dalla norma, fra i quali è compresa "la tutela dell'unità giuridica", a maggior ragione deve ritenersi che lo Stato possa, nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva, prevedere interventi meramente caducatori che non incidono su prerogative costituzionalmente garantite.

Ciò premesso, si tratta di accettare se rientri nell'indicato ambito di applicazione del predetto art. 138 il caso in esame, in cui il Governo intende annullare le norme statutarie del Comune di Ragusa che consentono l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo anche ai cittadini stranieri di provenienza extraeuropea o apolidi residenti stabilmente nel territorio comunale.

La Sezione è consapevole che la partecipazione degli stranieri alle elezioni amministrative costituisce un importante passaggio per realizzare l'obiettivo della loro integrazione nella comunità territoriale. Deve tuttavia confermare l'orientamento espresso nei precedenti pareri espressi per casi analoghi, in base al quale è evidente la carenza, nell'ordinamento vigente, di una fonte di legittimazione idonea ad autorizzare la partecipazione alle elezioni locali degli stranieri non comunitari e degli apolidi, che sono ad essi equiparati (art. 1, commi 1 e 3, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286).

Come osservato nel citato parere 11074/2004, la Costituzione pone precetti sicuramente rilevanti in materia.



Gli artt. 48 e 51 espressamente coniugano, con la cittadinanza, il diritto di elettorato e di accesso agli uffici ed alle cariche pubbliche e, se non precludono al legislatore di estendere gli stessi diritti a soggetti privi della cittadinanza italiana, costituiscono tuttavia norme costitutive di una riserva di legge.

Per sua parte, l'art. 10 prescrive che "la condizione giuridica dello straniero" "il suo *status*, cioè civile e politico" "è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, che, ai sensi dell'art. 80, se "sono di natura politica" o "importano..... modificazioni di leggi" sono ratificati previa autorizzazione legislativa dalle Camere.

L'art. 117 infine, pur nel quadro dell'ampia autonomia riconosciuta agli enti locali dal nuovo testo del Titolo V, riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie, tra l'altro, della "condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea", della "immigrazione", della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane".

Dalle norme predette si evince con univoca e chiara evidenza che la condizione giuridica degli stranieri e, in particolare, una loro eventuale ammissione al voto, anche a livello di organi deputati ad esercitare l'amministrazione locale, rientra in un'area riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, che si estende alla potestà regolamentare, in virtù del parallelismo stabilito dall'art. 117, comma 6 della Costituzione.

Ciò posto, si deve, altresì, evidenziare che dall'esame delle norme di cui all'art. 8 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, testo unico dell'ordinamento degli enti locali, o all'art. 17 dello stesso testo o all'art. 9 del D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286, in materia di carta di soggiorno o di condizione dello straniero si evince che in favore degli

BBmmi

stranieri regolarmente soggiornanti è soltanto prevista, peraltro in armonia ai principi già posti dalle norme vigenti in un periodo nel quale era pacificamente escluso il controverso diritto di voto dei cittadini dei Paesi esterni all'Unione, la promozione di "forme di partecipazione alla vita pubblica locale", forme che, per quanto ampie, in nessun modo possono riferirsi al diritto di elettorato, che attengono invece al contenuto sostanziale della capacità giuridica degli stranieri.

La conclusione è, pertanto, che il Comune di Ragusa, nell'ammettere i cittadini stranieri di provenienza extraeuropea o apolidi residenti stabilmente nel territorio comunale all'elettorato attivo e passivo, ha invaso un'area che la Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Per conseguenza sussistono i presupposti (tutela l'ordinamento dell'unità dell'ordinamento giuridico, illegittimità dell'atto) che tuttora legittimano, per le considerazioni iniziali, l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo, ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs n. 267/2000.

P.Q.M.

Nei sensi che precedono è il parere.

Per estratto dal verbale

Il Segretario dell'Adumanza

(Pasquale Cucchi).

Pasquale Cucchi

Visto
R.C.
Il Presidente della Sezione
(Roberto Cortese)

Domini